

n.4921/20 RG GIP
n.38617/19 RG NR



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Il Giudice per le indagini preliminari, esaminati gli atti del procedimento nei confronti di

- 1) BENSA Giuliana
- 2) PANELLA Vincenzo
- 3) ZINGARETTI Nicola
- 4) BOTTI Renato
- 5) D'AMATO Alessio
- 6) DE GRASSI Flori
- 7) LIOTTA Giovanna
- 8) PASSON Paola
- 9) TARDIOLA Andrea
- 10) ANTONUCCI Tommaso
- 11) ANIBALDI Paolo
- 12) AMATO Simona
- 13) BRUNO Velia
- 14) CAROLI Giuseppe
- 15) CASATI Giorgio
- 16) DE SALAZAR Vitaliano
- 17) D'INNOCENZO Marinella
- 18) DI GIULIO Eleonora
- 19) FIORE Alberto

- 20) FRITTELLI Tiziana
- 21) MOSTARDA Narciso
- 22) QUINTAVALLE Giuseppe
- 23) QUAGLIARIELLO Francesco
- 24) REA Vincenzo
- 25) VISCONTI Giuseppe

indagati per il reato di cui all'art. 328, 323, 476, 479 cp

Vista la richiesta di archiviazione depositata dal PM il 22/4/2021,

Rilevato

Che dalle indagini svolte è emerso che:

non appaiono sussistere le ipotesi di cui agli art. 323 e 476, 479 cp in quanto al momento della nomina (22/2/2019) della D.ssa Bensa quale Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, la stessa non poteva risultare iscritta nell'elenco della Regione Lazio dei soggetti idonei al conferimento di incarichi dirigenziali previsto dalla normativa nazionale atteso che, all'epoca, la Regione Lazio non aveva ancora istituito detti elenchi, istituiti solo con delibera successiva del 4/12/2019 a seguito dell'esposto da cui trae origine il presente procedimento;

anche se la nomina della D.ssa Bensa presentasse, in ipotesi, eventuali profili di illegittimità amministrativa, tali profili, la cui cognizione competerebbe al Giudice Amministrativo, non appaiono trascendere nell'ambito della rilevanza penale del fatto atteso che non vi sono in atti elementi per ritenere provato che la condotta degli organi regionali sia stata posta in essere in esecuzione di un accordo criminoso volto a favorire specificamente la Bensa attribuendole la nomina pur in carenza dei requisiti richiesti dalla legge, tanto più che l'inerzia degli organi regionali nella predisposizione degli elenchi è di gran lunga precedente, risalendo al 2016, al procedimento di nomina della Bensa;

peraltro va rilevato che la stessa normativa (art. 5 dlgs 171/2016 disp.trans.) consentiva alle Regioni, qualora non avessero provveduto ancora a redigere gli elenchi regionali, ad attingere per le nomine ad altri elenchi regionali già costituiti (nella specie la Bensa era comunque inserita nell'elenco della Regione Friuli Venezia Giulia);

con riferimento poi alla modifica in senso estensivo dei requisiti previsti dalla legge per i candidati alle nomine dirigenziali operata dalla Regione successivamente alla nomina della Bensa, si osserva che come chiarito dalla sent. 83/2007 del Consiglio di Stato, l'art. 27 del dlgs 165/01 non è imposta agli enti locali la disciplina statale in materia, riconoscendo implicitamente l'autonomia statutaria degli enti che consente, quindi, di adattare la disciplina statale alle esigenze ritenute più confacenti alle specificità del singolo ambito regionale;

pertanto anche sotto tale profilo è da escludersi che la modifica in senso favorevole dei requisiti sia stata operata per favorire la nomina della Bensa in quanto intervenuta successivamente a detta nomina, o comunque per favorire altri indagati successivamente nominati in altre strutture sanitarie regionali, non essendovi alcuna prova in atti che l'adeguamento dei requisiti sia stato appositamente concordato per pervenire a tali nomine;

quanto all'ipotesi di cui all'art. 328 cp in ordine all'inerzia della Regione nella predisposizione degli elenchi si osserva che, oltre al fatto che la materia non rientra in quelle tassativamente previste dalla norma incriminatrice per la rilevanza penale del rifiuto indebito di provvedere del pubblico funzionario,

la normativa di riferimento non prevedeva alcun termine specifico entro il quale le Regioni avrebbero dovuto predisporre gli elenchi, limitandosi ad indicare il termine biennale solo per l'aggiornamento degli elenchi stessi, ragion per cui non appare configurabile la fattispecie di reato ipotizzata;

che, pertanto, la richiesta di archiviazione formulata dal PM, le cui motivazioni appaiono condivisibili, deve essere accolta non ravvisandosi gli estremi né per richiedere il compimento di ulteriori indagini, né per sollecitare il PM all'imputazione coatta che, alla luce degli elementi presenti agli atti, non si ritiene possa ottenere una affermazione di responsabilità degli indagati in sede dibattimentale;

PQM

Visti gli artt. 409, 410 cpp

Dispone l'archiviazione del procedimento disponendo la trasmissione degli atti al PM.

Autorizza il rilascio di copie a chi ne faccia richiesta e sia legittimato.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza

Roma 22/10/2021

Il Giudice per le indagini preliminari
Dott. Paolo Annese Taviano

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 22.10.21

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Vanle Bertuzzi